

SCHEMA DI CONVENZIONE NON ONEROSA TRA

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI RIETI

E

ASSOCIAZIONE PESCATORI

L'Area Decentrata Agricoltura di Rieti, con sede e domicilio fiscale in Via Raccuini, 21 A 02100 Rieti, PI e CF 00114510571, rappresentata dal Dirigente

E

L'Associazione Pescatoricon sede in rappresentata da

Premesso

- che la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 ha individuato la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

- che in osservanza della Legge Regionale n. 87 del 7.12.1990, art 30, modificata ed integrata dalle L.R. 16 /95 e L.R. 23/2002:

- possono essere istituiti campi di gara permanenti affidandone la gestione alle Associazioni di pescatori sportivi;
- i campi di gara affidati in gestione alle Associazioni di pescatori sportivi non possono essere preclusi alla libera pesca se non nei giorni delle gare e di quelli immediatamente precedenti;
- i giorni di chiusura non possono comunque superare il numero 3 per settimana;
- all'interno dei campi gara è vietata la pesca professionale;

Vista

La Determinazione n° del della Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca", con la quale sono individuati i campi di gara permanenti nella provincia di Rieti e si stabilisce la relativa procedura di affidamento degli stessi;

Considerato

Che la richiesta di affidamento in gestione dei tratti di gara permanenti nella provincia di Rieti ed il relativo Progetto di Gestione, assunta agli atti dell'Area Decentrata di Rieti con protocollo n., presentata dall'Associazione di Pescatori Sportivi..... è stata considerata la miglior richiesta pervenuta, così come stabilito con Determinazione n..... del....., che approva la graduatoria delle domande presentate per la gestione dei campi gara permanenti;

Convengono e Stipulano quanto segue

Art. 1.

Oggetto della convenzione

La Area Decentrata Agricoltura di Rieti affida all'Associazione pescatorila gestione del campo di gara permanente tratto..... nel lago come riportato nella planimetria allegata.

Art. 2.

Durata

La presente convenzione ha validità per l'annualità 2017, a far data dalla firma della stessa.

Art. 3.

Spese relative alla gestione

L'ammontare delle spese relative alla gestione dei campi di gara permanenti è a totale carico della Associazione di pescatori sportivi alla quale verrà assegnato il campo di gara permanente.

La presente convenzione non comporta alcun costo da parte della Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Rieti.

Art. 4.

Condizioni generali

La Associazione di pescatori sportivi..... che assumerà la gestione del campo di gara permanente si impegna:

- 1) alla pulizia dai rifiuti di vario genere di tutte le sponde interessate (distanza da riva massimo 30 metri);
- 2) alla sorveglianza con proprio personale oltre che alla vigilanza con proprie guardie ittiche volontarie;
- 3) a rispettare eventuale regolamentazione che l'Area Decentrata Agricoltura di Rieti emanerà anche a stagione di pesca iniziata;
- 4) alla tabellazione delle sponde ed alla delimitazione con paline del Campo gara, nonché alla segnaletica di riferimento per le istruzioni dei pescatori autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
- 5) a rispettare gli obblighi tutti derivanti dall'applicazione della L.R. 87/90, modificata ed integrata dalla LR 16 del 2.5.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 6) a presentare all'Area Decentrata di Rieti una rendicontazione dell'attività svolta nel corso del periodo di affidamento in gestione del campo gara permanente.

Art. 5
Giorni di gara

Nel tratto in questione le gare potranno essere effettuate nei giorni di..... e la libera pesca sarà preclusa esclusivamente in tali giorni e nel giorno immediatamente precedente la gara; i giorni di chiusura non possono comunque superare i tre per settimana.

Le date di effettuazione delle gare di pesca dovranno essere comunicate per conoscenza all' Area Decentrata di Rieti almeno 7 gg prima della gara stessa. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei partecipanti, il nominativo del Responsabile della manifestazione ed i giorni di chiusura alla libera pesca.

Art. 6
Sanzioni

Per quanto riguarda i provvedimenti sanzionatori si fa riferimento alla L.R. 87/90.

Art.7
Piano di immissioni

Il piano delle immissioni di fauna ittica dovranno essere concordato con l'Area Decentrata Agricoltura di Rieti e, comunque, dovranno avvenire in conformità con il Progetto di affidamento del campo gara permanente.

Art.8
Responsabilità

L'Associazione di pescatori sportivi..... esonera la Area Decentrata di Rieti da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante lo svolgimento delle gare e nelle operazioni di manutenzione del tratto in gestione.

Art. 9
Recesso

Le parti potranno recedete dalla presente convenzione in ogni tempo con preavvisi di 90 giorni per l'inosservanza di quanto precede e/o per grave inadempienza.

Art. 10
Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Rieti.

Rieti, li

IL DIRIGENTE DELL' AREA DECENTRATA
DI RIETI

IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE
DI PESCATORI SPORTIVI....